

Linee guida circa l'utilizzo dei recapiti telefonici dei pazienti già presenti negli archivi delle aziende sanitarie per l'invio di SMS informativi su campagne di screening nazionali o regionali

Con il provvedimento n. 79 del 12 febbraio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, Garante privacy), ha adottato le Linee guida circa l'utilizzo dei recapiti telefonici dei pazienti già presenti negli archivi delle aziende sanitarie per l'invio di SMS informativi su campagne di screening nazionali o regionali, al fine di rafforzare la tutela dei pazienti, in quanto, in origine, gli interessati potrebbero non essere stati informati sull'utilizzo dei dati di recapito anche per successive attività legate alla prevenzione.

Dette Linee guida si pongono in discontinuità rispetto al tradizionale orientamento retrittivo sostenuto dal Garante privacy, il quale ammetteva l'impiego dei dati di contatto degli interessati esclusivamente per le finalità esplicitamente comunicate. Ora, invece, legittima espressamente l'utilizzo dei recapiti telefonici dei pazienti, originariamente raccolti per finalità di cura, anche ai fini della promozione dell'adesione a programmi di prevenzione.

Al riguardo, viene in rilievo il principio di limitazione della finalità, previsto dall'art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), il quale stabilisce che i dati personali devono essere raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché essere successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Il Considerando 50 del GDPR, inoltre, specifica che il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. Per l'accertamento della compatibilità tra la finalità di un ulteriore trattamento e la finalità del trattamento originario, è necessario che il titolare del trattamento soddisfi tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario; nonché tener conto di ogni nesso tra le tali finalità originarie e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto; del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; infine, dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

Richiamando il citato Considerando 50, la sentenza CGUE causa C-77/2021, ha stabilito che se il trattamento per una finalità diversa da quella originale non si basa sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, occorre verificare la compatibilità con le finalità iniziali tenendo conto: dell'eventuale esistenza di un nesso tra le finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto; del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare per quanto riguarda la relazione tra gli interessati e il titolare del trattamento; della natura dei dati personali; delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; nonché dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

Nel caso di specie, il Garante privacy, alla luce del Considerando 50 e della citata sentenza ha ritenuto, che *“il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento di attività di promozione all'adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali possa essere considerato compatibile con quello alla cura, anche tenuto conto delle ragionevoli aspettative degli interessati”*.

Il provvedimento, inoltre, ha individuato le seguenti misure di garanzie ritenute adeguate da adottare quando si utilizzano dati di contatto acquisiti nell'ambito di un percorso di cura per l'invio di SMS di promozione all'adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali:

1. l'azienda sanitaria aggiorna le informazioni da fornire agli interessati, chiarendo che i dati di contatto forniti in occasione delle prestazioni sanitarie per finalità di cura possono essere utilizzati anche ed esclusivamente per finalità di promozione all'adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali, fermo restando il diritto di opposizione dell'interessato (art. 5, par. 1 lett. a) e art. 13 del Regolamento);
2. l'utilizzo dei predetti dati è limitato all'avvio di campagne di screening previste dalla normativa di settore, nazionale o regionale, con riferimento alla sola popolazione target ivi indicata (art. 5, par. 1 lett. a), b) e c) del Regolamento);
3. i predetti dati di contatto non sono utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quella dell'invito alle campagne di screening sopra descritte, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità (art. 5, par. 1 lett. a) e b) e art. 25 del Regolamento);
4. l'uso ulteriore è subordinato alla mancata opposizione già espressa dall'interessato circa l'utilizzo dei dati di contatto per finalità diverse da quelle per le quali li aveva forniti al titolare;
5. possono essere utilizzati solo i dati di contatto di pazienti adulti forniti dall'interessato esclusivamente per finalità di cura, diagnosi e prevenzione e non anche per altre finalità specifiche (es. ricerca scientifica o finalità amministrative) (art. 5, par. 1 lett. b) e art. 25 del Regolamento);
6. non possono essere utilizzati i dati di contatto rilasciati dagli interessati in occasione di prestazioni sanitarie in cui sono trattati dati a maggior tutela di anonimato (interruzione di gravidanza, parto in anonimato, prestazioni dei consultori, prestazioni a persone sieropositive, prestazioni a vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia o a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool) (art. 5, par. 1 lett. b) e art. 25 del Regolamento);
7. possono essere utilizzati solo i dati di contatto che abbiano superato un vaglio di esattezza e aggiornamento anche temporale escludendo quelli meno recenti (art. 5, par. 1 lett. d) e e) e art. 25 del Regolamento);
8. nel messaggio di invito allo screening – inviato da una numerazione telefonica o un identificatore del mittente (c.d. alias) che sia riconducibile all'azienda sanitaria promotrice – è necessario indicare le modalità (ad es. mediante richiamo a documenti presenti sul sito web aziendale) con le quali sono fornite le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento (art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento);
9. nel messaggio di invito allo screening è espressamente indicato il diritto di opposizione all'invio di messaggi di promozione alle campagne di prevenzione e le modalità (agevoli) con cui esercitarlo;
10. è necessario istruire i soggetti autorizzati coinvolti nel trattamento in esame in merito agli specifici aspetti di protezione dei dati personali (art. 29 del Regolamento e art. 2 quaterdecies del Codice).

Al fine di agevolare l'attuazione delle misure sopra indicate, viene inoltre proposto un modello di comunicazione da trasmettere preliminarmente all'utilizzo dei dati di contatto degli interessati nell'ambito delle campagne di screening, del seguente tenore:

“Gentile utente, l’Azienda XY, La informa che i Suoi recapiti telefonici, forniti in passato per finalità di cura, potranno essere utilizzati esclusivamente per informarla sui programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali condotti dall’Azienda. L’informativa completa è disponibile sul sito web dell’Azienda. Se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni in tal senso, può rispondere in qualunque momento a questo messaggio scrivendo ‘NO’”.

È disponibile sul sito del Garante privacy il [provvedimento n. 79/2026](#).